

Le implicazioni dei nuovi standard contabili OIC nella valutazione del merito creditizio

Pietro Buzzi
Perugia – Terni, 21 marzo 2017

Il merito creditizio – valutazioni generali

Aree gestionali valutate

- 1) Redditività
- 2) Struttura Patrimoniale / Indebitamento
- 3) Gestione del circolante / Liquidità
- 4) Analisi Andamentale

Il merito creditizio – modifiche apportate dalla normativa

1) Redditività

- Fatturato /Valore della produzione
 - Margine operativo
- Oneri e proventi finanziari
- Risultato di esercizio

Il merito creditizio – modifiche apportate dalla normativa

2) Struttura Patrimoniale / Indebitamento

- Patrimonio netto
- Immobilizzazioni immateriali
 - Leasing
- Debiti consolidati
- Totale attivo

Il merito creditizio – modifiche apportate dalla normativa

3) Gestione del circolante / Liquidità

- Totale attivo a breve
 - Liquidità
- Fatturato /Valore della produzione
 - Passivo a breve

Il merito creditizio – modifiche apportate dalla normativa

4) Analisi Andamentale

- Rotazione affidamenti
- Sconfinamenti / impagati
- Centrale rischi

Principi di redazione

Rilevanza

Art. 2423 C.C. dispone che *«non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano in nota integrativa i criteri con i quali danno attuazione alla presente disposizione»*

Il bilancio di esercizio è un documento di sintesi periodica da cui non è possibile pretendere perfezione e verità assoluta ma solo attendibilità

Il vigente OIC 11 cita: ***«...solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari...»***

Principi di redazione

Sostanza Economica

l'art. 2423 bis C.C. numero 1-bis introduce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma rendendo di fatto superato quello *della «funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»* introdotto in precedenza dalla riforma del diritto societario nel 2013

Ma cosa intendiamo veramente per sostanza economica?

L'OIC 11 la descrive come *«l'essenza economica dell'evento o del fatto ossia la vera natura dello stesso»*.

In numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e formale del contratto in altre situazioni tale concordanza non si verifica. In questi casi si deve superare la lettura formale per sostituirla con quella economico-aziendale del fenomeno da rappresentare.

Forme di bilancio

Bilancio ordinario



Art 2424 e segg C.C

Bilancio Abbreviato



Art. 2435 bis C.C

Bilancio Micro



Art. 2435 ter C.C

Non superati per due esercizi consecutivi due limiti

Attivo SP < 4,4 mil €

A1C/E < 8,8 mil €


Dip. Medi 50

Attivo SP < 175 k €

A1C/E < 350 k€

Dip. Medi 5

Schemi di bilancio



Bilancio Abbreviato - differenze rispetto all'ordinario

Stato Patrimoniale semplificato

Comprende solo le voci dell'art. 2424 C.C. contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani

Accorpamento voci

Possibilità di accorpare alcune voci dello SP (es. A-D in voce C.II) e del CE

Esonero dal Rendiconto Finanziario

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (par. 8 OIC 12) sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario anche laddove dichiarino la conformità dei conti annuali ai principi contabili nazionali

Nota Integrativa ridimensionata

Ridimensionato lo spessore dell'informativa obbligatoria.

Esonero dalla relazione sulla gestione

Qualora si forniscano in NI le informazioni richieste da n.3 e 4 art 2428 C.C (azioni proprie e partecipazioni reciproche) il redattore è esonerato dalla predisposizione della relazione sulla gestione

Costo ammortizzato opzionale

E' data facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti a valore nominale

Derivati

Nessuna deroga

Bilancio Micro - differenze rispetto all'Abbreviato

Esonero dalla predisposizione della Nota Integrativa

Purché in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui ai numeri 9 e 16 art. 2427 C.C. (impegni, garanzie e passività potenziali, compensi, anticipazioni e garanzie verso amministratori e sindaci)

Le note in calce possono accogliere anche le informazioni richieste da n.3 e 4 art 2428 C.C (azioni proprie e partecipazioni reciproche) a base dell'esenzione dalla redazione della relazione sulla gestione

Non applicabilità disposizioni art. 2423 C.C

Non è possibile derogare alle regole civilistiche allorquando risultassero incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta

Non applicabilità disposizioni art. 2426 comma 1) lett 11 bis

Non applicabile la disciplina relativa agli strumenti finanziari derivati

Probabile distribuzione bilanci per forma

	Micro Imprese	Medie Imprese	Grandi imprese
Bilancio di riferimento	Micro	Abbreviato	Ordinario
Numero	537.434	319.831	32.428
% su totale	60,41%	35,95%	3,64%

Fonte: relazione accompagnatoria schema D.Lgs 139/2015 – dati su bilanci 2013

Il 60% dei bilanci diverrebbe , dall'esercizio 2016, «MICRO» con evidente ridimensionamento delle qualità complessive della comunicazione finanziaria nazionale

Il merito creditizio – l'asimmetria informativa

Nel mercato del credito i casi di asimmetria informativa dominano la contrattazione tra le parti.

Il concetto di **asimmetria informativa** si riferisce alle differenze esistenti tra i due attori (banca e cliente) nella disponibilità delle informazioni rilevanti al fine della valutazione del cliente, del suo comportamento, dei suoi progetti.

Un elemento che concorre in maniera determinante alla configurazione del rapporto contrattuale è la ripartizione iniziale del potere contrattuale tra le parti.

La spiegazione di questo sta nel fatto che, in generale, la banca vorrebbe selezionare i progetti meno rischiosi ma non possiede gli strumenti informativi sufficientemente precisi per determinarlo oppure tali strumenti comportano costi eccessivamente elevati.

Il merito creditizio – I temi della comunicazione finanziaria

A prescindere dalle modifiche introdotte dai nuovi standard contabili la corretta valutazione del merito creditizio non può limitarsi alla componente informativa individuata dalla normativa.

I livelli di disclosure raggiunti nella comunicazione non dovranno essere condizionati dalle previsioni della normativa.

La consapevolezza delle dinamiche economico / patrimoniali deve rappresentare un valore aggiunto che non dovrebbe essere limitato al perimetro normativo di volta in volta esistente.

Tanto più lo scambio di informazioni tra impresa e banca sarà improntato alla profondità quantitativa e temporale, tanto più le valutazioni di merito saranno complete e sostenibili.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE